

A 284 Rf.



Sent. n° 300

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE TERZO
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione Permanente d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia,
riunita in Camera di Consiglio, ha emanato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di S.E. l'Avvocato ROLANDI RICCI Vittorio fu Filippo, nato ad Albenga (Savona) il 18 Febbraio 1860 - Senatore del Regno

IMPUTATO

di lesioni colpose per avere il 31 gennaio 1928 in territorio di Camaiore, per inosservanza di Regolamento Comunale, lasciato vagare sulla via pubblica tre cani lupi, sprovvisti di museruole, che si avventarono contro il tranviere Bertuccelli Raffaello e gli produssero lesioni guarite in pochi giorni (art. 375 del Codice penale)

Letti gli atti e la requisitoria del Pubblico Ministero

Udita la relazione del membro delegato, Senatore BELLINI

Nel 1° Marzo 1928 tal Raffaello Bertuccelli, tranviere, residente nel Comune di Camaiore, sporgeva querela a carico dell'On. Avv. Vittorio Rolandi Ricci, esponendo che nel 31 gennaio dello stesso anno mentre egli, alle ore 5.40, passava in località detta "Il Secco" era stato assalito da tre cani lupi, senza museruola, di proprietà di esso On. Rolandi Ricci, i quali gli avevano prodotto delle lesioni.

Vennero assunti in sommario esame alcuni dei testimoni indicati

del querelante Bertuccelli e fu pure assunta una perizia medica sulla entità delle lesioni da lui riportate.

Senonché, essendosi accertata la qualità di Senatore nell'On. Rolandi Ricci, gli atti vennero trasmessi a S.E. il Presidente del Senato il quale, con sua Ordinanza del 4 Dicembre 1928, dichiarò costituito il Senato in Alta Corte di Giustizia, ordinando che la querela e tutti gli atti e documenti ad essa relativi fossero trasmessi alla Commissione Permanente d'istruzione dell'Alta Corte.

Lo stesso giorno 4 Dicembre 1928 il Presidente della Commissione istruttoria ordinò l'invio degli atti al Pubblico Ministero per le sue requisitorie e questi, con nota del 31 aprile 1929, chiese alla Commissione istruttoria di contestare all'On. Rolandi Ricci gli indizi sufficienti concorrenti contro di lui.

La Commissione permanente d'istruzione non crede di dover seguire la richiesta del Pubblico Ministero. Essa ritiene inutile qualsiasi ulteriore indagine, essendo convinta che il reato verrebbe a mancare anche se i fatti fossero avvenuti esattamente così come li narra il querelante.

L'On. Rolandi Ricci in una sua villa, le cui immediate adiacenze sembra, secondo narra il Bertuccelli, siano cinte da rete metallica, tiene dei cani da guardia. Nel mattino del 31 gennaio 1928 questi cani, o da un foro fattosi nella rete, o sorpassandola, riuscirono a penetrare nella prospiciente strada pubblica ed ivi presero ad inseguire, secondo egli narra, il Bertuccelli che di lì passava in bicicletta, facendolo cadere e arrecandogli lievissime lesioni guarite nei cinque giorni e incapacità di attendere per qualche tempo alle proprie occupazioni in seguito alla forte impressione e allo spavento avuto.

Ora non si comprende come da ciò possa sorgere una responsabilità penale.

Senza osservare, perché irrilevante, che l'On. Rolandi Ricci trascorre la maggior parte dell'anno fra Genova e Roma e che probabilmente, data la stagione - 31 gennaio -, egli non era in villa a Camaiore in quel giorno: la cura e la custodia delle bestie, di cui è proprietario e che si trovano nei suoi fondi rustici o nella sua villa, è affidata, per evidente assoluta necessità di cose, ai suoi agenti e dipendenti.

Nel capo d'imputazione si pone in rilievo che i cani erano senza museruola; ma a parte che anche tale precauzione, nei casi voluti, deve prendersi dal personale di custodie, essa si deve osservare, non quando i cani si trovano in un recinto chiuso, ma quando e da chi sono condotti all'aperto senza guinzaglio.

Esulando pertanto ogni elemento valevole a porre in essere una qualsiasi responsabilità penale a carico di lui, ne consegue che l'On. Rolandi Ricci deve essere assolto per insistenza di reato.

PER QUESTI MOTIVI

In difformità delle conclusioni del Pubblico Ministero;

Letti gli art. 421 del Codice di procedura penale e 56 del Regolamento giudiziario del Senato

Dichiera non farsi luogo a procedere contro l'On. Senatore Avv. Vittorio Rolandi Ricci per insistenza di reato.

Così deciso in Roma il 25 Aprile 1929 = Anno VII =

• *J. Dupuy*
• *Calisse*
• *P. Chini*
• *de Martino*
• *G. Verrini*
• *P. Serritella*
• *Prandelli*

Fontana